

N. 00921/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01548/1997 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 1997, proposto da:

Durigon Carmelo, rappresentato e difeso dagli Avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Morgano - (Tv), parte non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 6 prot.n. 2630 del 06/03/1997 con la quale è stata disposta la sospensione di alcuni interventi effettuati;

del verbale di accertamento in data del 03/03/1997 prot. n. 2240.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è comproprietario di un terreno nel Comune di Morgano (TV) in relazione al quale risultava destinatario del provvedimento di sospensione del 06/03/1997 di “*ogni attività edilizia eseguita abusivamente*”.

Detto provvedimento era successivo al verbale di accertamento del 03/03/1997 (prot. nr. 2440) nell’ambito del quale, il Comune di Morgano, aveva accertato l’esecuzione di opere edilizie in assenza di una concessione edilizia, opere in particolare relative a all’*“allungamento di un laghetto naturale mediante scavo di un canale...raschiamento con presumibile approfondimento del fondo, lieve modifica del percorso ed allargamento della sezione; - costruzione di un muro in cemento...; collegamento in cemento del laghetto con le preesistenti vasche per l'allevamento delle trote; - n. 2 paratie in cemento e supporti in ferro ...; - n. 1 silos”*.

Nell’impugnare il sopra citato provvedimento si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione dell’art. 76 della L. Reg. n. 61/1985 e degli artt. 2 e 6 della L. Reg. 24/1985 in quanto dette disposizioni escluderebbero la necessità di autorizzazione o concessione edilizia per quanto concerne i movimenti di terra e i miglioramenti fondiari;

2. violazione sotto altro profilo dell'art. 76 in quanto il muretto e la passerella non richiederebbero, anch'essi, l'emanazione di un provvedimento autorizzatorio e/o concessorio;
3. violazione dell'art. 91 della L. reg. 61/1985, in quanto i lavori sarebbero stati da tempo perfezionati;
4. violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90, in quanto il provvedimento di sospensione non sarebbe stato preceduto dall'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 sopra citato.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Morgano, malgrado fosse stato correttamente intimato.

Nell'ultima memoria la stessa parte ricorrente evidenziava improcedibilità del ricorso in considerazione del carattere temporaneo dell'ordinanza di sospensione.

All'udienza del 21 Maggio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett. c) del codice del Processo Amministrativo.

1.1 Sul punto risulta determinante constatare che l' art. 91 della L. Reg. 61/1985 prevede che *“l'ordinanza di sospensione decade qualora il Sindaco non adotti un provvedimento entro 60 giorni”*.

1.2 Detta disposizione evidenzia come la stessa ordinanza di sospensione dei lavori integri la fattispecie, non solo di un provvedimento con una valenza cautelare, ma soprattutto di un atto temporaneo, in quanto tale finalizzato all'emanazione di un

provvedimento sanzionatorio che deve essere emanato entro il termine sopra citato.

1.3 Ne consegue che a seguito dello spirare del termine di 60 giorni, ove l'Amministrazione non proceda all'emanazione di alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia.

1.4 E' altrettanto evidente che nell'ipotesi opposta, e quindi nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario con conseguente assorbimento dell'ordine di sospensione dei lavori (in questo senso si veda T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 27-07-2012, n. 840).

1.5 Nel caso di specie è stata la stessa parte ricorrente a rilevare come nessun provvedimento sia stato adottato entro detto periodo di tempo, circostanza quest'ultima che consente di ritenere che, in mancanza di ulteriori elementi che avrebbero potuto acquisirsi con la costituzione dell'Amministrazione interessata, gli effetti del provvedimento di sospensione siano decorsi, con conseguente venir meno di un interesse all'annullamento dell'atto sopra citato.

1.6 Ne consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in questione.

2. Ciò premesso va rilevato che il ricorso di cui si tratta sarebbe risultato comunque infondato, anche a prescindere dall'improcedibilità sopra evidenziata.

2.1 E' infondato, in particolare, il primo e il secondo motivo mediante i quali si sostiene la violazione dell'art. 76 della L. Reg. n. 61/1985 e, ciò, considerando che, a parere della ricorrente, la necessità di un titolo

abilitativo risulterebbe esclusa nelle attività dirette a porre in essere dei movimenti di terra e dei miglioramenti fondiari.

2.2 Una più attenta lettura dello stesso art. 76 consente di evincere che a risultare esclusi dalla necessità di un provvedimento abilitativo sono solo “*i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola*” e, ancora, i “*miglioramenti fondiari di tipo agronomico*”.

Si consideri, inoltre, che al contrario di quanto affermato gli interventi posti in essere determinano un radicale mutamento e una modificazione dello stato dei luoghi e, ciò, nella parte in cui si è constatata la realizzazione di un allungamento di un laghetto mediante lo scavo di un canale, il raschiamento del fondo e la realizzazione di un ponticello in cemento e, ancora, la costruzione di un muretto e di un silos, tutti manufatti la cui realizzazione ha comportato l'incremento di superfici e volumi.

2.3 E', allora, legittima l'applicazione dell'art. 91 della L. Reg. 61/1985 diretta a sanzionare con la demolizione la realizzazione di opere suscettibili di incidere sul territorio e che determinino il venire in essere di variazioni essenziali rispetto ai manufatti esistenti.

2.4 Va, inoltre, considerato come nessuna prova è stata data circa il fatto che le opere sopra citate fossero finalizzate all'attività agricola o al miglioramento fondiario, circostanza che pure avrebbe, quanto meno in astratto, legittimato i movimenti di terra realizzati in mancanza di un titolo abilitativo e sulla base di quanto previsto dall'art. 76 sopra citato.

2.5 Analogamente (terzo motivo) non è stato dimostrato che le opere, nel momento in cui il provvedimento di sospensione veniva notificato, erano in realtà completamente realizzate, circostanza quest'ultima che a

parere della ricorrente sarebbe suscettibile di determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato.

2.6 E' da considerare infondato anche il quarto motivo in considerazione del fatto che per un consolidato orientamento giurisprudenziale i provvedimenti sanzionatori non necessitano della preventiva comunicazione di cui all'art. 7 della L. n. 241/90.

2.7 Sul punto si è, inoltre, affermato che *“la sospensione...non necessita di autonomo, previo, avviso, perché il provvedimento sospensivo ha esso stesso natura di avviso e, comunque, ha un'efficacia sostanzialmente cautelare che lo sottrae all'obbligo di preventiva comunicazione* (in tal senso T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204)”.

3. In conclusione, e a prescindere dai rilievi sopracitati, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La mancata costituzione dell'Amministrazione comunale consente di nulla disporre sulle spese e sugli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)